



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 221 del 23 settembre 2015 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ed in particolare l'art. 4 riguardante l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTI in particolare gli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150/2015, in base ai quali "ANPAL realizza (...) il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro" e "Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono (...) la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali";

VISTO il D.P.R. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 1-3331 in data 25 febbraio 2020, foglio n. 260, con il quale l'avv. Paola Nicastro è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Regolamento di organizzazione ANPAL, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 11/2018 del 4 aprile 2018 (Registrata con n. 13 dell'11.4.2018);

VISTO il Regolamento europeo n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016, in vigore dal 24 maggio 2016 e

applicabile a partire del 25 maggio 2018, concernente “La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati”, volto a disciplinare i trattamenti di dati personali, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO l'articolo 37 del predetto Regolamento che introduce nell'ordinamento italiano la nuova figura del Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di designare ai sensi di quanto stabilito dal par. 1, lett. a) del medesimo articolo;

VISTI gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento che disciplinano la posizione e i compiti del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD);

CONSIDERATE le Linee guida sui Responsabili della protezione dei dati del 5 aprile 2017, adottate dal Gruppo di lavoro “Articolo 29” in materia di protezione dei dati personali (istituito dalla direttiva 95/46/CE);

CONSIDERATO che ANPAL è tenuta alla designazione obbligatoria nei termini previsti dal Regolamento, rientrando nella fattispecie prevista dal citato art. 37, par. 1, lett. a);

VISTO il decreto direttoriale n. 220 del 25/05/2018 con il quale l'Agenzia ha provveduto a nominare Dirigente in servizio presso l'Agenzia medesima nel ruolo di Responsabile della Protezione dei dati personali;

CONSIDERATA che la complessità delle informazioni detenute e trattate da ANPAL ha reso necessario l'avvio di una procedura di evidenza pubblica al fine di selezionare un soggetto esterno per lo svolgimento delle attività connesse al suddetto ruolo di Responsabile della Protezione dei dati personali;

VISTA la determina a contrarre (adottata con decreto direttoriale n. 477 del 06/11/2019), con la quale sono stati approvati gli atti di procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali esterno e servizi ad esso connessi ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, successivamente indetta secondo le modalità previste per le RdO in ambito MEPA – Consip;

VISTO il decreto direttoriale n. 227 del 19 giugno 2020 di aggiudicazione della procedura sopra menzionata;

VISTO il Contratto per l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali esterno e servizi ad esso connessi ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, stipulato in data 28/07/2020 con l'RTI fra PricewaterhouseCoopers Public Sector s.r.l. (subentrata, in conseguenza di atto di scissione, nella posizione della società scissa PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a.) e TLS Associazione

Professionale di Avvocati e Commercialisti (per un importo complessivo di € 141.960,00 oltre IVA – CIG 8093901267), nonché l'offerta di gara parte integrante del Contratto medesimo, nella quale è precisato che l'incarico di Responsabile della protezione dei dati personali sarebbe stato assunto, nell'ambito del RTI, da TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti (nella persona di soggetto nella stessa offerta individuato);

VISTO il decreto direttoriale n. 330 del 3 agosto 2020 che ha decretato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l'approvazione a tutti gli effetti di legge del contratto sopra menzionato, stipulato in data 28/07/2020 con l'RTI fra PricewaterhouseCoopers Public Sector s.r.l. e TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti

PRESO ATTO, in base all'art. 38, par. 6 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679, della non sussistenza di conflitti di interessi e, più in particolare, dell'assenza di svolgimento contemporaneo di compiti e funzioni che comportino la definizione delle finalità o modalità del trattamento di dati personali, come declinate nelle Linee guida adottate dal Gruppo di lavoro "Articolo 29";

CONSIDERATO che al Responsabile della protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, per l'adempimento dei compiti e delle funzioni assegnate, dovranno essere fornite le risorse necessarie e assicurato che possa svolgere con autonomie e indipendenza, senza penalizzazioni in ragione dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni, le seguenti attività:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - d) cooperare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
-

e) fungere da punto di contatto con la stessa Autorità Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

f) presidiare il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali nell'azione amministrativa, nelle scelte organizzative, e nei rapporti con gli interlocutori esterni;

g) costituire un punto di riferimento e di contatto per i cittadini i quali possono altresì rivolgersi al RPD le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento europeo;

h) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite;

ATTESO che ai sensi dell'art. 38, par. 3, di detto Regolamento "il RPD riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento";

TENUTO CONTO che ANPAL è titolare del trattamento dei dati di propria pertinenza;

DETERMINA

di designare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 e, con decorrenza dalla data del presente decreto, TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, nella persona dell'Avv. Andrea Lensi Orlandi, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di ANPAL, succedendo al RPD precedentemente nominato da ANPAL nel ruolo con decreto direttoriale n. 220 del 25/05/2018.

Il presente Decreto determina contestualmente la cessazione dell'incarico di RPD precedentemente conferito con decreto direttoriale n. 220 del 25 maggio 2018.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili nella intranet e sul sito internet istituzionale dell'Agenzia e comunicati all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
